



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TIT.VI.04

DECRETO RETTORALE N. 3051 DEL 22/07/2019

OGGETTO: Schema tipo Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Visto il DR del 27 gennaio 2006 pubblicato sulla GU. n. 146 del 15 giugno 2006 in materia di riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012;

Considerato che si è reso necessario procedere alla definizione di un Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria, afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino;

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie nella seduta del 17 aprile 2019;

Considerato il parere favorevole formulato dalla Commissione Didattica del Senato Accademico nella seduta del 3 giugno 2019;

Considerato il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2019;

Richiamata la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 9 luglio 2019:

DECRETA

l’approvazione del testo dello Schema Tipo del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria secondo il testo di seguito riportato:

SCHEMA TIPO REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA VETERINARIA

Capo I
NORME COMUNI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2 - Finalità delle Scuole

Capo II

ORGANI E GESTIONE DELLA SCUOLA

- Art. 3 - Organi della Scuola
- Art. 4 - Comitato Tecnico Ordinatore della Scuola
- Art. 5 - Consiglio della Scuola
- Art. 6 - Direttore della Scuola
- Art. 7 - Vice-Direttore;
- Art. 8 - Coordinatore dell'Attività Professionalizzante (CAP)
- Art. 9 - Tutor;
- Art. 10 - Ammissione e immatricolazione
- Art. 11 - Posti in soprannumero
- Art. 12 - Obiettivi Formativi
- Art. 13 - Programmazione Didattica
- Art. 14 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso professionalizzante
- Art. 15 - Afferenza Dipartimenti
- Art. 16 - Referente Amministrativo
- Art. 17 - Rete formativa
- Art. 18 - Formazione fuori rete formativa

Capo III DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

- Art. 19 - Ammissione e Immatricolazioni
- Art. 20 - Contribuzione studentesca
- Art. 21 - Rinuncia agli studi
- Art. 22 - Trasferimenti
- Art. 23 - Incompatibilità e attività compatibili
- Art. 24 - Frequenze e modalità di rilevazione delle presenze
- Art. 25 - Verifiche di profitto e commissioni d'esame
- Art. 26 - Conseguimento del titolo e commissione prova finale

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 27 - Coperture Assicurative
- Art. 28 - Giudizio di idoneità lavorativa e Sorveglianza sanitaria
- Art. 29 - Stato di gravidanza, infortunio e grave malattia certificata
- Art. 30 - Risorse materiali e finanziarie della Scuola
- Art. 31 - Requisiti di trasparenza

Capo I

Norme Comuni Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento si applica alle Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria, visto il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2006 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2006 n. 146 (riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. Il presente regolamento individua le Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in classi, di cui all'allegato.

Art. 2 - Finalità delle Scuole

1. Le Scuole hanno lo scopo di formare specialisti nelle materie di Area Veterinaria che al termine del proprio percorso otterranno il diploma di specializzazione con il titolo di specialista nella specifica tipologia della Scuola.

Capo II

Organi e gestione della Scuola

Art. 3 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Comitato Tecnico Ordinatore della Scuola;
- b) il Consiglio della Scuola;
- c) il Direttore della Scuola;
- d) il Vice-Direttore;
- e) il Coordinatore dell'Attività Professionalizzante (CAP)
- f) il Tutor;

Art. 4 – Comitato Tecnico Ordinatore (CTO)

1. Nella fase iniziale di istituzione/attivazione della Scuola l'organo direttivo è il Comitato Tecnico Ordinatore della Scuola che è costituito da docenti universitari di ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e personale operante in strutture universitarie e non universitarie appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento.
2. Il CTO comprende almeno un professore di ruolo di uno dei SSD di riferimento della tipologia della Scuola.
3. Nell'ambito della prima adunanza del Comitato Tecnico Ordinatore (CTO), si procede all'elezione del Coordinatore del CTO.

Art. 5 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola compresi gli eventuali professori a contratto e da una rappresentanza di specializzandi pari al 20% degli studenti regolarmente iscritti, con arrotondamento per eccesso.
2. Il Consiglio della Scuola ha competenze consultive, propositive e deliberative nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola; e precisamente i seguenti compiti:
 - a. eleggere il Direttore della Scuola;
 - b. proporre eventuali modifiche al presente Regolamento, previa approvazione finale del Consiglio di Dipartimento;
 - c. proporre al Consiglio di Dipartimento, previo esame da parte della Commissione Didattica, l'attivazione della Scuola per ogni Anno Accademico;
 - d. fornire indicazioni all'ufficio competente al fine di predisporre il bando di ammissione;
 - e. individuare gli esami utili ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso di accesso al primo anno delle scuole di specializzazione, all'attivazione di ogni nuovo ciclo;
 - f. proporre le Commissioni per l'esame di ammissione, per gli esami annuali, per l'esame finale;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- g. proporre il corpo docente;
- h. individuare i tutor a cui assegnare gli specializzandi e stabilire la sede formativa di ciascuno e l'eventuale criterio di rotazione tra le altre strutture della rete formativa;
- i. approvare i calendari didattici, i piani di studio individuali degli specializzandi, comprese le modalità di svolgimento delle attività pratiche, delle attività a scelta e delle altre attività;
- l. proporre al Dipartimento e alla Scuola l'istituzione di apposite convenzioni per l'istituzione ed il rafforzamento della rete formativa;
- m. fornire le necessarie indicazioni all'amministrazione della Scuola, per le spese di funzionamento della stessa.
- n. proporre al Consiglio di Amministrazione l'importo della contribuzione studentesca dovuta per ogni anno accademico in aggiunta alla prima rata, che viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è uguale per tutte le scuole di specializzazione dell'Ateneo.

Il Consiglio viene convocato dal Direttore, con un preavviso di almeno cinque giorni.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in relazione ai punti di cui sopra.

Il numero legale per la validità delle riunioni è determinato dalla presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, detratta degli assenti giustificati.

3. Il Consiglio della Scuola, con apposita deliberazione, individua gli argomenti che possono essere trattati per via telematica.

Con la stessa deliberazione vengono individuate le modalità di votazione telematica.

Nell'ambito della procedura telematica deve essere garantita la segretezza e la libertà di voto ai singoli componenti del Consiglio.

L'argomento oggetto di deliberazione in modalità telematica può essere sottoposto all'attenzione del Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 6 - Direttore della Scuola

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di più settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

2. Nell'ambito della prima adunanza del Consiglio della Scuola, si procede all'elezione del Direttore della Scuola.

Nessuno può ricoprire contemporaneamente la carica di Direttore in più di una Scuola.

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.

3. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può designare fra i docenti un Vice Direttore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

4. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie del Presidente del Consiglio di Corso di Studio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 7 – Vice Direttore della Scuola

1. Il Vice-Direttore, qualora si decida di adottare tale figura, è nominato dal Direttore tra i Docenti di ruolo; collabora con il Direttore e lo sostituisce in sua assenza, o in caso d'impedimento, o di delega su argomenti specifici.

Art. 8 – Coordinatore dell'Attività Professionalizzante (CAP)

1. Il Coordinatore dell'Attività Professionalizzante (CAP) è nominato dal Direttore della Scuola con compiti di organizzazione e distribuzione delle attività didattico-formative specifiche della Scuola.

Art. 9 – Tutor

1. Per tutta la durata del corso di specializzazione gli iscritti sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quella figura, universitaria o appartenente a strutture convenzionate o accreditate, che il Consiglio della Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo pratico ed opera in stretta sinergia con il CAP.
2. I tutor vengono designati sulla base di requisiti di elevata specializzazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. Il numero dei medici veterinari in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3.

Articolo 10 – Ammissione e immatricolazione

1. Sono ammessi al concorso, per titoli ed esami, i laureati delle classi 47/S ex D.M. 509/99 (laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria) e LM-42 ex D.M. 270/2004 (laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria) nonché i laureati in Medicina Veterinaria degli ordinamenti previgenti al D.M. n.509/99. La tipologia ed i contenuti delle prove di esame del concorso di ammissione sono decisi dal Consiglio della Scuola. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta con domande a risposte multiple attinenti all'ambito disciplinare della Scuola.

2. La valutazione dei titoli, se allegati, integrerà il punteggio della prova in misura non superiore al 30%.

I titoli valutabili, ed il relativo punteggio, sono i seguenti:

- a) tesi di laurea attinente la specializzazione (max. 10 punti);
- b) il voto finale di laurea (max. 5 punti – 0.30 per punto da 99 a 109 – 4 per i pieni voti assoluti – 5 per la lode);
- c) il voto degli esami di profitto scelti dalla Commissione (sono valutabili fino a 7 esami per un max. di 5 punti – 0.25 da 27 a 29/30 – 0.50 per 30/30 – 0.75 per 30 lode);
- d) pubblicazioni scientifiche (max. 10 punti).

Anche la tesi deve essere allegata per essere valutabile. Essa sarà restituita, assieme ad eventuali pubblicazioni, alla fine del concorso.

3. Sono ammessi a frequentare la Scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria degli idonei, a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la prima sessione utile successiva all'iscrizione. Il candidato viene dichiarato idoneo all'ammissione alla scuola solo se ha superato la prova con la valutazione di almeno 42/70.

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione alla Scuola è deliberato dal Consiglio della Scuola, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il numero di studenti ammissibili al primo anno di corso è proposto dal Consiglio della Scuola e approvato dal Consiglio di Dipartimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

5. Le immatricolazioni degli ammessi avvengono entro il termine stabilito dal bando. La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti comporta il decadimento del diritto di iscrizione.

Art. 11 Posti in soprannumero

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10/3/1982 n. 162, il personale appartenente ad enti pubblici convenzionati con le Scuole di Specializzazione per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative e di quelle previste dall'art. 39 della legge 23/12/1978 n. 833, può accedere a posti riservati, nel limite del 30%, in aggiunta ai posti ordinari, a condizione che già operi nel settore cui afferisce la Scuola di Specializzazione, fatti salvi i requisiti e le modalità di ammissione.

Art. 12 – Obiettivi Formativi

1. L'ordinamento didattico, nel rispetto della normativa vigente, disciplina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai SSD.
2. L'unità di misura dell'impegno richiesto allo studente è il Credito Formativo Universitario (CFU).
3. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per specializzando, che include attività didattiche frontali, attività pratiche e di laboratorio, studio e attività formative individuali. Almeno il 50% di tale impegno complessivo deve essere lasciato allo studio e alle attività formative individuali, salvi i casi in cui sia concordato fra il Consiglio della Scuola e lo specializzando che una parte di tali attività formative individuali sia sostituita da attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I CFU attribuiti ad ogni insegnamento dovranno essere interi.
5. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU. La suddivisione dell'impegno di studio tra attività frontali, pratiche, di laboratorio e individuali è stabilita dal Consiglio della Scuola in osservanza dell'art. 2, comma 5 ss. del D.M. del MIUR 27 gennaio 2006.
6. Per il conseguimento del titolo lo specializzando deve acquisire 180 CFU, corrispondenti a 4500 ore (comprehensive di tutte le attività).

Art. 13 – Programmazione Didattica

1. Il Consiglio della Scuola determina ogni anno le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, nonché il numero minimo e la tipologia delle attività teoriche e pratiche che devono avere personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici, e al presente regolamento generale.
2. Lo specializzando deve frequentare ogni tipologia di attività didattica teorica e pratica che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la sua formazione. Le attività formative devono essere distribuite durante l'anno accademico.
3. Il programma di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione e pubblicato sul sito.
4. È facoltà del Consiglio della Scuola autorizzare lo specializzando allo svolgimento di periodi di soggiorno in formazione presso altre strutture, anche estere, fatta salva la verifica del Consiglio della Scuola circa l'equivalenza dei contenuti formativi e la sua compatibilità con lo stato e la durata residua della formazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

5. Tutte le attività devono essere registrate sul libretto-diario dello specializzando, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. del MIUR 27 gennaio 2006. Il libretto di formazione specialistica, predisposto dalla Scuola, costituisce documento ufficiale della carriera dello specializzando. Al termine di ciascun anno di corso, i libretti di formazione specialistica sono custoditi presso la segreteria della Scuola di Specializzazione. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

Art. 14 – Valutazione della qualità della didattica e del percorso professionalizzante

1. Il Consiglio della Scuola deve prevedere e disciplinare forme di valutazione annuale delle attività formative da parte degli specializzandi.

Art. 15 - Afferenza Dipartimenti

1. Le Scuole hanno sede presso l'Università. Le Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria afferiscono, da un punto di vista contabile, al Dipartimento di Scienze Veterinarie.
2. Le Scuole possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 16 - Referente Amministrativo

1. Ogni Scuola deve identificare un Referente Amministrativo da scegliere tra il personale amministrativo dell'Università e preferibilmente del Dipartimento di afferenza.
2. Ogni Referente Amministrativo può svolgere il proprio ruolo per più Scuole contemporaneamente.

Art. 17 - Rete formativa

1. La rete formativa comprende tutte le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica.
2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione valuta l'idoneità della struttura da inserire nella rete formativa e la propone alla struttura universitaria competente.
L'accordo è sottoscritto dal Direttore della SAMEV.

Art. 18 - Formazione fuori rete formativa

1. In conformità al programma formativo personale dello specializzando, in coerenza con l'ordinamento didattico, gli specializzandi possono svolgere un periodo di formazione in Italia o all'estero presso strutture non inserite nella rete formativa, previa motivata delibera del Consiglio della Scuola e formale accettazione della struttura ospitante.
2. Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i diciotto mesi nell'intero corso di studi.
3. Per le coperture assicurative si rinvia agli articoli seguenti.
4. L'Azienda o struttura ospitante risponde dei danni causati agli specializzandi.

Capo III



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Disposizioni sulla carriera degli Specializzandi

Art. 19 – Ammissione e Immatricolazioni -

1. L'attivazione della Scuola è condizionata dal raggiungimento di un numero minimo di studenti proposto, per ogni ciclo, dal Consiglio della Scuola al Dipartimento. Il numero massimo di specializzandi è stabilito ogni anno dal Consiglio della Scuola, tenendo conto delle risorse disponibili e anche di eventuali finanziamenti interni ed esterni, nonché di finanziamenti per l'erogazione di borse di studio.
2. Nella determinazione dell'offerta formativa annuale, potrà essere prevista una riserva di posti nel limite del 30% per il personale di ruolo dipendente di enti pubblici, convenzionati con l'Università, come descritto precedentemente nell'Art.11
3. Laddove richiesta dalla natura della formazione specialistica, per l'immatricolazione è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale.
4. L'immatricolazione è subordinata al regolare superamento della prova concorsuale, così come previsto nei relativi bandi di concorso. In sede di bando possono essere individuati criteri minimi di punteggio per essere posizionati in graduatoria.

Art. 20 – Contribuzione studentesca

1. Gli importi della contribuzione studentesca sono disciplinati da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La prima rata è uguale per tutte le scuole di specializzazione dell'Ateneo, mentre l'ulteriore contribuzione dovuta è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio della Scuola. Le scadenze per il pagamento sono stabilite con riferimento all'anno accademico di iscrizione.
2. Gli specializzandi non in regola col pagamento della contribuzione universitaria non possono effettuare alcun atto di carriera, non possono trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni; agli stessi possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono state versate interamente le tasse ed i contributi.
3. In caso di chiusura della carriera (conseguimento titolo, interruzione degli studi, trasferimento,) qualunque situazione debitoria o creditoria deve essere sanata per tutto l'anno accademico di riferimento secondo quanto previsto da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla contribuzione.

Art. 21 - Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando può rinunciare irrevocabilmente agli studi intrapresi. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta, da presentare alla Segreteria Studenti del Polo, produce la perdita della condizione di specializzando.
2. In caso di rinuncia agli studi qualunque situazione debitoria o creditoria deve essere sanata secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Tasse e Contributi.

Art. 22 - Trasferimenti

1. È possibile presentare domanda di trasferimento da/verso un corso di specializzazione, nel rispetto della capacità ricettiva dell'Ateneo di destinazione, solo tra Scuole di specializzazione della stessa tipologia e di uguale denominazione previo nulla-osta da parte del Consiglio della Scuola dell'Università di provenienza e di destinazione. Il trasferimento non è consentito al



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

primo anno di corso e, per gli anni successivi, è possibile solo dopo il sostenimento dell'esame finale annuale dell'anno in corso. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

2. La domanda di trasferimento, valida per l'anno di corso successivo, deve essere presentata non oltre l'ultimo giorno dell'anno in corso. I termini di scadenza variano in relazione all'anno accademico di riferimento e secondo la coorte di appartenenza.

Art. 23 - Incompatibilità e attività compatibili

1. AVVERTENZA ai sensi dell'art. 142 del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore, è vietata la contemporanea iscrizione a più di un corso di studi della stessa o di altra università.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 398/89, agli iscritti alle Scuole di Specializzazione che siano ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.
3. La titolarità dell'assegno per lo svolgimento delle attività di ricerca non è compatibile con la frequenza di Scuole di Specializzazione.
4. Per il divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di studio si fa riferimento alla normativa vigente e a quanto disciplinato dal Regolamento delle carriere studentesche.

Art. 24 - Frequenze e modalità di rilevazione delle presenze

1. L'accertamento delle attività e delle frequenze è demandato ai Direttori delle Strutture o ai Tutori per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori delle Scuole di Specializzazione.
2. I Direttori delle Scuole di Specializzazione ne certificano la congruità.
3. Lo specializzando deve svolgere le attività didattiche definite nel calendario stabilito dal consiglio della scuola.
4. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti; relativamente alla frequenza alle attività didattiche e pratiche, ogni specializzando deve garantire di essere in possesso, alla fine di ogni anno, del 70% della presenza per ciascuna Area prevista dal piano di studi, pena la non ammissione agli esami di profitto.
5. Nel caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e/o di dichiarazioni false o mendaci lo specializzando decade automaticamente d'ufficio dallo status di studente.

Art. 25 - Verifiche di profitto e commissione di esame

1. Alla fine di ciascun anno accademico, e comunque non prima di 15 giorni dalla conclusione dell'anno, lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. A coloro i quali non superino l'esame teorico-pratico annuale è consentito ripetere l'anno di corso una sola volta, a condizione che la Scuola attivi un nuovo ciclo negli anni successivi.
2. La Commissione di esame è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da tutti i docenti delle materie relative all'anno di corso e comunque in numero non inferiore a 3. È presieduta dal Direttore o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Direttore.
3. La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Il voto minimo per il superamento dell'esame di profitto di cui al comma 1 del presente articolo è di diciotto/trentesimi. Qualora il candidato presenti lacune formative in alcune delle discipline, la Commissione potrà chiedere che queste siano colmate nell'anno di corso successivo, secondo le modalità individuate dal Consiglio della Scuola.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

4. In caso di votazione massima (30/30) la Commissione può, all'unanimità, concedere la lode allo specializzando.

Art. 26 - Conseguimento del titolo e commissione prova finale

1. Per il conseguimento del titolo di specialista, lo specializzando deve acquisire 180 CFU complessivi, comprensivi di quelli attribuiti con il superamento della prova finale.
2. Al termine del corso di specializzazione lo specializzando consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle università, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando.
3. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione, redatta in lingua italiana o in lingua inglese, sotto la guida di un relatore e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
4. Relatore delle tesi possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento che facciano parte del Consiglio della Scuola.
5. La tesi di specializzazione può essere discussa dopo aver sostenuto l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno.
La seduta per la discussione della tesi di specializzazione può essere fissata, al massimo, nei 10 giorni successivi al termine dell'anno accademico.
6. La Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da 7 membri, docenti della Scuola, e da almeno 2 componenti supplenti. La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Direttore.
7. La Commissione dispone di settanta punti; qualora il voto finale sia settanta, può essere concessa all'unanimità la lode e la menzione o la dignità di stampa, secondo quanto previsto dal regolamento didattico della Scuola. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a quarantadue punti.

Capo IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 27 – Coperture Assicurative

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono coperti da assicurazione contro Infortuni e Responsabilità Civile, per tutta la durata legale del corso.
2. L'eventuale copertura assicurativa per i rischi professionali è a carico dello specializzando.

Art. 28 – Giudizio di Idoneità lavorativa e Sorveglianza sanitaria

1. Ogni specializzando, prima di iniziare il percorso formativo, deve essere in possesso del giudizio di idoneità lavorativa rilasciato dal medico competente.
2. La Azienda o struttura presso cui lo specializzando svolge periodi professionalizzanti ovvero attività tecnico-pratiche sottopone gli Specializzandi a sorveglianza sanitaria e fisica, secondo la valutazione dei rischi in relazione alle attività, disposte in base alla normativa vigente per il personale dipendente.

Art. 29 – Stato di gravidanza, infortunio e grave malattia certificata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1. A tutela della salute delle specializzande gestanti è necessario che lo stato di gravidanza sia comunicato tempestivamente, all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e all'eventuale struttura diversa dalla sede presso la quale si svolge la formazione, affinché possano essere adottate tutte le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.
2. In caso di grave malattia o infortunio, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, anche tramite telefax o posta elettronica, il relativo certificato medico alla Direzione stessa, che sarà comunque consegnato in originale, dall'interessato o da un suo delegato, entro la data di prosecuzione della formazione.
3. Nei casi di sospensione della formazione dovuta a gravidanza, infortunio o grave malattia certificata, il Consiglio della Scuola delibera in merito alle modalità di prosecuzione del percorso formativo dello specializzando. In ogni caso non è prevista alcuna possibilità di comprimere la formazione in periodi di tempo inferiori all'anno. Lo specializzando potrà completare il percorso formativo a condizione che la Scuola attivi un nuovo ciclo negli anni successivi

Articolo 30 - Risorse materiali e finanziarie della Scuola

1. Le risorse materiali a disposizione di ogni corso della Scuola sono individuate annualmente dal Consiglio della Scuola e la loro amministrazione avverrà secondo le procedure previste.
2. La Scuola può ricorrere a finanziamenti dell'Università, di Enti pubblici e privati sulla base di specifiche convenzioni che possono anche prevedere la dislocazione di tutte o parte delle attività formative. Le risorse disponibili, originate da tali finanziamenti, unitamente alla quota derivante dalle tasse degli studenti, non inferiore al 50% della seconda rata, vengono ripartite dal Consiglio della Scuola:
 - a. finanziamento di borse di studio;
 - b. spese di docenza;
 - c. trasferte degli specializzandi;
 - d. acquisto di beni inventariabili e di consumo finalizzati al funzionamento della SS;
 - e. eventuali altri oneri.

Articolo 31 - Requisiti di trasparenza

1. La Scuola di Specializzazione garantiscono il rispetto dei requisiti di trasparenza di cui all'art. 2 del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 e successive integrazioni, con particolare riferimento a quanto indicato nel DD n. 61 del 10-06-2008.
2. Le Scuole di Specializzazione utilizzeranno canali d'informazione telematica dell'Ateneo con particolare riguardo al portale del Dipartimento di Scienze Veterinarie/Scuola.



Il Rettore
Prof. Giannina AJANI

Visto: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dot. Massimo BRUNO

